

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 200/02/2011

Svolgimento del processo

Con il ricorso in atti il Comune di Solza impugnava il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate di Bergamo nei confronti dell'istanza di rimborso presentata, in data 28.12.2010, ai sensi dell'art.13 comma secondo del d.P.R 641/72, avente ad oggetto la richiesta di restituzione degli importi versati a titolo di tassa di concessione governativa per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, a far data dal primo giorno di dicembre 2007.

Assumeva l'Ente ricorrente che Part. 3 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259) aveva disposto la liberalizzazione della fornitura dei servizi di comunicazione elettrica, così abrogando le disposizioni sulle concessioni governative ed in particolare, con l'art. 218, aveva espressamente abrogato l'art.318 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (che disciplinava le concessioni per il servizio di radiodiffusione, disponendo, al primo comma, il rilascio da parte dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni di una licenza di esercizio per le stazioni radiomobili ed, al secondo comma, equiparando alla suddetta licenza il titolo di abbonamento).

Affermava, perciò, il ricorrente che erano contemporaneamente venuti meno, sia il regime concessorio, sia l'art. 318 del DPR 156/1973 - che costituiva il presupposto della tassazione del contratto di abbonamento -, talché l'art. 21 della Tariffa, che sottoponeva alla tassa di concessione governativa la licenza ovvero il documento sostitutivo per l'esercizio delle stazioni radiomobili terrestri di comunicazione, non era più applicabile.

Insomma, con l'entrata in vigore del citato Codice delle comunicazioni elettroniche, aveva perso efficacia la licenza per l'esercizio di stazione radioelettrica ed il titolo di abbonamento ad essa equiparato aveva una valenza meramente contrattuale, con la conseguenza che i titolari di utenze di telefonia mobile dovevano considerarsi esenti dal pagamento della tassa di concessione governativa sui titoli di abbonamento aventi ad oggetto le utenze medesime. Da quanto sopra, discendeva per essi il diritto ad ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato.

Inoltre, assume ancora il ricorrente sempre con riferimento alla tassa di concessione governativa, che i Comuni sono assimilabili alle Amministrazioni dello Stato, che non risultano soggette alla tassa perché carenti di soggettività passiva, in ragione della coincidenza soggettiva tra concedente e concessionario. D T.U.I.R esclude i Comuni dall'assoggettamento all'imposta ed il D.lgs. 30.3.2001 n. 165 all'art. 1 precisa che "Per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresele Regioni, le Province, i Comuni....".

Concludeva, perciò l'Ente ricorrente, per l'annullamento del silenzio rifiuto, con conseguente declaratoria della non debenza della tassa di concessione governativa relativa all'esercizio di apparecchiature radiomobili e, quindi, per la condanna dell'A.E. al rimborso delle somme versate con gli interessi di legge, oltre alle spese di giudizio.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Bergamo, eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza dal diritto di ottenere il rimborso per il periodo antecedente il triennio dalla domanda di restituzione, e, nel merito, la attuale permanenza della tassa di concessione e, quindi, la legittimità del suo operato, non sussistendo il diritto al rimborso invocato dal Comune, di cui chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

All'odierna udienza, dopo la discussione, la controversia veniva introitata dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso non appare fondato.

Non è corretto sostenere che con l'abrogazione espressa dell'art. 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, operata dall'art. 218 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs.1° agosto 2003 n. 259), sia venuto meno il presupposto della tassazione del contratto di abbonamento - equiparato alla licenza d'esercizio per le stazioni radiomobili - al punto da fare ritenere esenti dal pagamento della tassa tutti i titolari di utenze di telefonia mobile in quanto, comunque, resta fermo il dato normativo, che giustifica la tassa di concessione governativa, rappresentato dal combinato disposto degli art. 3 del D.L. 151/1991 ed art. 3 comma 2 del D.M. 33/1990.

Ed invero, la disposizione recata dall'art.3 del D.L. 151/1991, nell'assoggettare alla tassa la licenza d'esercizio od il documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radioelettrico, contiene un riferimento, oltre all'art. 318 del DPR 156/1973, anche all'art. 3 comma 2 del DM 33/1990, relativo al regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.

Orbene, quest'ultima norma prevede che l'abbonamento telefonico, stipulato con la società concessionaria del servizio al momento dell'attivazione dell'utenza, sostituisce, a tutti gli effetti, la licenza di stazione radio. L'abbonamento telefonico, cioè, costituisce il documento sostitutivo della licenza che l'art. 21 della Tariffa (pienamente vigente, tanto da essere modificato dalla Finanziaria per il 2008 con l'estensione ai non udenti dell'agevolazione prevista per i non vedenti) individua quale presupposto della tassa di concessione governativa, alternativo alla stessa licenza.

Perciò, il contratto di abbonamento telefonico continua ad essere il presupposto per l'applicazione della tassa di concessione governativa, nonostante il passaggio da una disciplina normativa fondata sulla concessione ad una basata sull'autorizzazione. In realtà, l'assoggettamento alla tassa riguarda, sia gli atti od attività oggetto di "concessione" strictu sensu, sia atti od attività oggetto di vera e propria autorizzazione (ad es. le licenze di porto d'arma sono assoggettate alla tassa di concessione governativa).

Insomma, il citato Decreto Ministeriale 33/1990 non essendo, a differenza dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973, abrogato da successive disposizioni, costituisce il presupposto legislativo per l'applicazione, ai contratti di servizio radiomobile, della tassa di concessione governativa, non eliminata, dunque, dal Codice delle comunicazioni elettroniche, e la condizione di abbonato legittima la pretesa tributaria, in quanto il contratto di abbonamento telefonico, giova ripeterlo, continua ad essere il presupposto per l'applicazione della tassa.

Perciò, contrariamente a quanto sostiene la difesa dell'Ente ricorrente, l'abolizione della tassa de qua non può basarsi sul venir meno del sistema concessorio in virtù degli artt. 3 e 218 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259).

Con riferimento all'assimilazione degli Enti locali alle Amministrazioni dello Stato, ritiene il Collegio che l'invocata estensione dell'esenzione prevista per le Amministrazioni dello Stato, non operi a favore degli Enti Locali, in via analogica. Non è possibile ricondurre l'esenzione ad un'interpretazione analogica dell' art. 74 comma primo del T.U.I.R., che esclude dall'assoggettamento all'IRES lo Stato e vari Enti pubblici.

Ed invero, è consentito il ricorso all'interpretazione analogica allorché sussista un vuoto normativo da colmare, mediante il rinvio ad altra norma che regola una materia analoga. Orbene, nel caso della tassa di concessione governativa, con specifico riferimento al problema dell'esenzione dalla tassa, non sussiste alcun vuoto normativo, attesa la vigenza dell'art. 13 bis del D.P.R. 641/1972, che espressamente individua i casi in cui è ammessa l'esenzione, sia la vigenza della Tariffa allegata a tale D.P.R., che in modo espresso indica i casi di ulteriore esenzione.

Ne deriva che, ai fini della esenzione dalla tassa di concessione governativa, i Comuni e gli enti pubblici che non sono ricompresi tra i soggetti esenti individuati dal citato art. 13 bis, non possono essere qualificati come Amministrazione dello Stato e, quindi, non sono esclusi dalla relativa soggettività passiva.

Del resto, dalla lettura, sia del secondo comma dell'art. 114 della Costituzione, che dalla lettura del secondo comma dell'art. 1 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, emerge che i Comuni sono Enti distinti ed Autonomi rispetto all'Amministrazione dello Stato.

Il ricorso deve essere perciò respinto.

Il respingimento del ricorso esime l'Organo giudicante dall'esaminare l'eccezione preliminare di decadenza avanzata dall'Ufficio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate in complessivi € 641,25 (€ 130,00 per diritti, € 440 per onorari ed € 71,25 per rimborso spese generali).

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il Comune ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 641,25 oltre accessori di legge.